

Sentenza n. [redacted] pubbl. il [redacted]

RG n. [redacted]

Repert. n. [redacted] del [redacted]

In particolare, si stabiliva: "2) Il prezzo di cessione è convenuto in € 5.119,55, somma che viene dai

sigg.ri [redacted], per € 10.022,00, [redacted] per l'importo di € 1.070,70, e

[redacted] per l'importo di € [redacted], pagata al cedente a mezzo di assegni bancari e del cui

avvenuto incasso il cedente rilascia ampia quietanza liberatoria con la firma del presente atto".

Deve osservarsi che la quietanza è atto unilaterale (non negoziale) in quanto costituente una mera

dichiarazione di scienza, recettizio che di per sé contiene semplicemente il riconoscimento di quanto è

stato prestato. Tale dichiarazione, costituendo confessione stragiudiziale, può essere impugnata solo ex

art. 2732 codice civile ( Cass. N. 26325/2008). Essa ha dunque valore esclusivamente probatorio, e non

ha efficacia negoziale alcuna in ordine alla sussistenza e/o alla validità del titolo di pagamento ( Cass.

N. 15245/2002).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la quietanza ha efficacia

confessoria. La stessa fa piena prova dell'avvenuto pagamento sicché il quietanzante non è ammesso

alla prova contraria, per testi, salvo dimostri - in applicazione analogica dell'articolo 2732 del codice

civile – che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza ( Cass. Civ. Sez. II,

20/2/2018 n. 4063).

L'irrevocabilità della confessione è volta a responsabilizzare la parte che deve farsi diligente nella

tutela della verità, così che se la stessa pone in essere deliberatamente una dichiarazione falsa contro il

suo interesse non può successivamente pentirsene, ma deve subirne le conseguenze. L'applicazione del

principio di autoresponsabilità vincola colui che rilascia quietanza alla "contra se pronuntiatio", in

quanto questa è asseverativa del fatto dell'intervenuto pagamento, anche se non corrispondente al vero

( Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 19/5/2015 n. 10202; conforme Corte d'Appello di Bari, 16/11/2017 n. 1848).

La confessione può essere "invalidata" fornendo la prova del proprio errore o della mancanza di libertà

al momento della dichiarazione.

